

REGOLAMENTO COMUNALE DI ALTO MALCANTONE

(del 16 dicembre 2014)

Preambolo

Il Comune di Alto Malcantone promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

TITOLO I Disposizioni generali

Campo d'applicazione **Art. 1** Il presente regolamento comunale compendia ed integra la Legge Organica Comunale (in seguito LOC), il regolamento d'applicazione della Legge Organica Comunale (in seguito RALOC) ed il Regolamento sulla gestione finanziaria e la sulla contabilità dei Comuni (RgfC).

Nome – Frazioni **Art. 2** ¹Il nome del Comune è Alto Malcantone.

²I limiti territoriali del Comune sono definiti dalla mappa catastale.


³Il Comune comprende le frazioni di Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia e Breno.

Sigillo – Stemma **Art. 3** ¹Lo stemma comunale è rappresentato da uno scudo color blu (pantone process Cyan CVU), con una foglia di castagno di color giallo (oro) (pantone no. 115 CVU) posta in banda da sinistra verso destra.

²Il sigillo in metallo ha un diametro di 30 mm e porta il nome del Comune di Alto Malcantone e la foglia contenuta nello stemma; l'adozione è di competenza del Municipio.

³È conferito valore ufficiale ai duplicati del sigillo confezionati in gomma e quelli in metallo per l'apposizione di impronte a secco.

STEMMA



TITOLO II
Organizzazione politica del Comune

Capitolo I
Gli organi del Comune

- Organi** **Art. 4** Gli organi del Comune sono:
- a) l'Assemblea comunale;
 - b) il Consiglio comunale;
 - c) il Municipio

Capitolo II
L'Assemblea comunale

- Composizione** **Art. 5** L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

- Attribuzioni** **Art. 6** ¹L'assemblea per scrutinio popolare:
- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
 - b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale (artt. 75 e 76 LOC).
- Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale.

²Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo Regolamento.

Capitolo III
Il Consiglio comunale

- Composizione - Elezione** **Art. 7** ¹Il Consiglio comunale si compone di 21 (ventuno) membri.

²Elezione, eleggibilità, incompatibilità, costituzione e attribuzioni sono disciplinati dalla Legge organica comunale e dai relativi regolamenti di applicazione; inoltre da leggi speciali.

- Attribuzione - deleghe** **Art. 8** ¹Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.

²Sono riservate le competenze delegate al Municipio giusta l'art. 9 del presente Regolamento.

- Competenze delegate**
- a) materie **Art. 9** ¹Il Municipio, entro i limiti e secondo le modalità stabiliti dal diritto cantonale (art. 13 cpv. 2 LOC e art. 5a RALOC), esercita per delega del Consiglio comunale competenze decisionali nei seguenti ambiti:
- spese di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC) fino ad un importo di fr. 30'000 per singolo investimento;
 - esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr. 30'000 per singola progettazione o opera;

- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 30'000;
- intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 cpv. 1 lett. l LOC), fino ad un importo di causa di fr. 30'000;

b) importo massimo

²L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare fr. 100'000.

c) Referendum facoltativo

³Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

**Ufficio presidenziale –
Composizione e
supplenza**

Art. 10 ¹L'Ufficio presidenziale è composto da:

- a) un presidente;
- b) un vicepresidente;
- c) due scrutatori

²Le cariche non sono obbligatorie.

³In caso d'assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal vicepresidente e, in assenza di questo, da uno scrutatore da designarsi a sorte; qualora anche gli scrutatori siano assenti, il Consiglio comunale, sotto la direzione del consigliere più anziano per età designa un presidente seduta stante.

Sessioni e convocazioni

Art. 11 ¹Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno entro i termini stabiliti dalla LOC.

²Sono riservate le facoltà di proroga previste dall'art. 49 LOC.

³Il Consiglio comunale può riunirsi in sessione straordinaria secondo l'art. 50 LOC.

⁴Le modalità delle relative convocazioni sono disciplinate dagli artt. 50 e 51 LOC.

Luogo

Art. 12 Il Consiglio comunale si riunisce nella sala a ciò destinata nella sede comunale.

Pubblicità

Art. 13 ¹Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

a) Pubblico

²Il pubblico assiste in silenzio, nello spazio a lui riservato, senza manifestare approvazione o disapprovazione né turbare in qualsiasi modo la discussione.

b) **Organi di informazione**

³Gli organi d'informazione partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati.

⁴La facoltà di registrare e di riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata alla preventiva approvazione del Presidente, previa consultazione con i capi gruppo, riservata l'eventuale decisione ultima della maggioranza dei votanti nei casi di contestazione. Il diniego del consenso dovrà essere sorretto da motivi di interesse pubblico prevalenti.

c) **Sedute informative**

⁶Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere tematiche di interesse comunale, avvalendosi eventualmente di tecnici o specialisti del ramo, riservati gli art. 104 e 105 LOC.

Funzionamento

Art. 14 ¹Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. A giudizio del Presidente, egli può pretendere la parola una terza volta.

²In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.

³Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno della proposta municipale; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su oggetti particolari.

Modalità di discussione

Art. 15 Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a) i relatori di maggioranza e minoranza;
- b) i commissari che hanno firmato con riserva;
- c) il portavoce dei gruppi
- d) i singoli consiglieri comunali
- e) il Municipio

Sistema di voto

Art. 16 ¹Le votazioni, comprese quelle riguardanti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza, avvengono per alzata di mano; possono svolgersi per appello nominale o per voto segreto se è deciso dalla maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

²L'approvazione di Regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Verbale

Art. 17 ¹Le disposizioni generali sulla tenuta del verbale sono definite dagli art. 24 e 62 LOC.

²Il verbale delle risoluzioni è approvato alla fine di ogni trattanda.

³Il riassunto della discussione è verbalizzato con l'ausilio di mezzi di registrazione ed è messo in votazione nella seduta successiva.

Interrogazioni

Art. 18 ¹Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

²Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.

³Il Municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali. Parimenti può procedere l'interrogante.

Interpellanze e mozioni

Art. 19 Le procedure relative alle interpellanze ed alle mozioni sono disciplinate dagli artt. 66 e 67 LOC e artt. 14 e 17 RALOC.

Capitolo IV Le Commissioni del Legislativo

Commissioni a) Permanenti

Art. 20 ¹Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni:

- a) gestione;
- b) petizioni;
- c) edilizia e opere pubbliche.

b) Speciali

²E' data facoltà al Consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

Composizione

Art. 21 ¹Le Commissioni permanenti sono composte di 5 membri, nelle quali devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.

²I membri stanno in carica per l'intero quadriennio.

³Il Consiglio comunale ha la facoltà di nominare un maggior o minor numero di membri nelle Commissioni speciali.

Organizzazione interna

Art. 22 Le Commissioni nominano nel loro seno, in occasione della prima seduta, un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario.

Forma, convocazione e funzionamento

Art. 23 ¹Le Commissioni sono convocate dal Presidente direttamente o per il tramite della Cancelleria comunale.

²Le Commissioni tengono un verbale delle riunioni.

Competenze a) Gestione

Art. 24 La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 171 a, 172 LOC e art. 30 RgfC.

b) **Petizioni**

Art. 25 ¹La Commissione delle petizioni si pronuncia in generale sulle questioni attinenti a normative o oggetti di natura giuridica.

²In particolare:

- a) sull'adozione o la variazione di regolamenti, convenzioni, statuti;
- b) sulle domande di concessione dell'attinenza;
- c) sulle dimissioni di Consiglieri comunali;
- d) sulle istanze a intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere;
- e) sulle questioni di toponomastica;
- f) sui ricorsi di competenza del Consiglio comunale, riservate eventuali disposizioni particolari.

³Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 lett. b ultima frase LOC e 10 cpv. 2 RALOC.

c) **Edilizia e opere pubbliche**

Art. 26 ¹La Commissione edilizia ed opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche nonché preavvisare le modifiche del piano regolatore e altre normative edificatorie, quanto l'esame non è demandato dal Legislativo ad una commissione speciale.

²Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 lett. b ultima frase LOC e 10 cpv. 2 RALOC.

Obbligo di discrezione

Art. 27 I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Consulenze specialistiche

Art. 28 Per l'esame di oggetti che esigono particolari esigenze tecniche, le Commissioni possono chiedere al Municipio di avvalersi della consulenza di specialisti.

Capitolo V Il Municipio

Composizione

Art. 29 Il Municipio è composto da 5 (cinque) membri.

Competenze e facoltà di delega

Art. 30 ¹Il Municipio esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 106, 107, 110 e 112 LOC, da leggi speciali, inoltre le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

²Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante all'Esecutivo; può inoltre delegare facoltà di spese di gestione corrente come pure le competenze decisionali secondo l'art. 13 legge edilizia cantonale (LE) e gli artt. 7 e 8 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).

³Portata e limiti delle deleghe sono stabilite tramite ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe e attua i necessari controlli.

⁴Contro le decisioni emanate dalle istanze subordinate nell'esercizio delle deleghe è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.

Perquisizioni domiciliari **Art. 31** I membri del Municipio e i funzionari comunali indicati dal Municipio sono designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari conformemente alle leggi superiori.

Norme comportamentali **Art. 32** Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri della Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato.

Modalità e svolgimento delle sedute municipali; pubblicazione di risoluzioni **Art. 33** ¹Le modalità e lo svolgimento delle sedute municipali sono disciplinate dagli artt. 92 e segg. LOC.

²Le pubblicazioni delle risoluzioni all'albo avvengono secondo le modalità sancite dall'art. 111 LOC e da leggi speciali. Sono riservati i disposti della Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato.

Spese non preventivate **Art. 34** Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo complessivo di Fr. 30'000.

Assemblee di frazione **Art. 35** ¹Vengono istituite le assemblee di frazione.

²Le stesse sono composte dalle persone residenti nella relativa frazione, indipendentemente dall'età e nazionalità.

³Le assemblee di frazione sono convocate dal Municipio almeno una volta durante il quadriennio o qualora il 10% dei residenti ne faccia esplicita richiesta.

⁴Le assemblee di frazione, che possono darsi una loro organizzazione interna, esercitano esclusivamente funzioni consultive, su questioni di interesse locale relative alle rispettive frazioni.

Capitolo VI

Dicasteri, commissioni, delegazioni

Dicasteri **Art. 36** Il Municipio, per agevolare l'esame degli oggetti di sua pertinenza, si divide in dicasteri secondo le norme della LOC.

Commissioni e delegazioni obbligatorie; delegati comunali negli enti esterni **Art. 37** ¹Durante la sua seduta costitutiva, il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni municipali previste da leggi o regolamenti particolari:

- a) delegazione tributaria (5 membri)
- b) commissione scolastica (5 membri)

²Di ogni Commissione e delegazione deve far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.

³Durante la sua seduta costitutiva, il Municipio designa:

- a) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune fa parte, riservate le competenze di designazione del consiglio comunale;
- b) il delegato comunale in seno all'Autorità di protezione regionale (ARP) ed il suo sostituto;
- c) il delegato ed il sostituto per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso in forza alle norme della Legge tributaria;
- d) gli esaminatori dei candidati alla naturalizzazione.

⁴Nelle funzioni di cui ai cpv. 1, 2 e 3 possono essere nominati dipendenti comunali.

Dichiarazione di fedeltà

Art. 38 I membri della Delegazione tributaria nonché il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Commissioni e delegazioni facoltative

Art. 39 ¹Il Municipio può avvalersi di altre commissioni o delegazioni appositamente nominate, per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.

²Le commissioni e le delegazioni si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, e preavvisando e proponendo allo stesso le misure da attuare.

TITOLO III I dipendenti comunali

Capitolo I Norme generali

Dipendenti -
Funzioni e doveri
di servizio

Art. 40 ¹I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico dei dipendenti.

²Sono riservate le norme della specifica legislazione cantonale per quanto riguarda i docenti dell'Istituto scolastico.

Capitolo II Altre funzioni

Il perito comunale

Art. 41 Il Municipio nomina ogni quadriennio, entro quattro mesi dalla sua elezione, un perito comunale ed un supplente.

Funzioni

Art. 42 ¹Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati, le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni di danni o altri accertamenti e perizie.

²La retribuzione dei periti e di regola a carico dei richiedenti.

Supplenza	Art. 43 In caso di impedimento o di collisione d'interesse il perito comunale è sostituito dal supplente.
Dichiarazione di fedeltà	Art. 44 Il perito comunale degli immobili locativi ed il supplente prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.
Altri dipendenti	Art. 45 Il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercita le mansioni assegnate dalle leggi federali e cantonali in materia.

TITOLO IV
**Onorari, diarie, indennità, stipendi e
finanziamento dei gruppi politici**

Emolumenti del corpo municipale	<p>Art. 46 I membri del Municipio percepiscono annualmente i seguenti onorari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sindaco: Fr. 6'000.- - Vicesindaco: Fr. 4'000.- - Municipali: Fr. 3'000.- <p>Inoltre ricevono un'indennità di Fr. 50.- per ogni seduta alla quale presenziano.</p>
Diarie e indennità per impegni straordinari e missioni fuori comune	<p>Art. 47 ¹Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle Commissioni, delle Delegazioni, ricevono le seguenti indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per impegni di durata fino a mezza giornata (oltre 2 ore) Fr. 80.- b) per una giornata (oltre 5 ore) Fr. 160.- <p>²Per missioni fuori comune vengono rimborsare le spese effettivamente sopportate e giustificate in base al tariffale dei mezzi pubblici. In via subordinata, sono applicabili le prescrizioni previste nel regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali.</p>
Indennità di seduta delle commissioni del consiglio comunale	<p>Art. 48 ¹Ai consiglieri comunali viene corrisposta un'indennità pari a Fr. 50.- per seduta del Consiglio comunale e delle sue commissioni.</p> <p>²I membri delle Commissioni legislative o speciali ricevono un'indennità di Fr. 50.- per ogni riunione alla quale partecipano.</p>
Indennità delegati	<p>³Ai delegati nei consorzi e negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte, viene corrisposta un'indennità di Fr. 50 per la partecipazione a sedute e/o riunioni. Ai delegati in seno a tali enti, e ai quali viene già corrisposto un gettone di presenza, non è dovuto alcun indennizzo dal Comune.</p>
Stipendio dipendenti	Art. 49 I dipendenti comunali ricevono lo stipendio previsto dal Regolamento organico per i dipendenti.
Retribuzione perito comunale	Art. 50 Il Perito comunale riceve una retribuzione che va a carico del richiedente, in base alle tariffe emanate dall'autorità cantonale.

Importi soggetti agli oneri sociali

Art. 51 Gli importi dagli artt. 46-50 sono da considerarsi al lordo degli oneri sociali.

Finanziamento

Art. 52 ¹Ogni gruppo politico ha diritto ad un'indennità annua di Fr. 150.- per ogni consigliere comunale eletto. I gruppi come pure i movimenti politici che non costituiscono gruppo ai sensi dell'art. 73 LOC, e che intendono vantare il diritto alla corresponsione delle indennità annuali spettanti ai relativi consiglieri comunali, sono tenuti a farne richiesta al Municipio entro 30 giorni dall'esito delle elezioni.

²Per il calcolo dell'indennità fa stato la situazione dei rappresentanti in seno al Consiglio comunale al 1° maggio di ogni anno.

TITOLO V Gestione finanziaria e contabilità

Principio

Art. 53 La gestione finanziaria si fonda sui principi enunciati nella LOC nonché nel Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RgfcLOC) e nelle singole direttive emanate dall'autorità superiore.

Incassi e pagamenti

Art. 54 ¹Il Comune tiene un conto corrente postale e i necessari conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti.

²Sono riservate le tasse di cancelleria che vengono incassate in contanti e riversate periodicamente su un conto corrente.

Autorizzazione a riscuotere in contanti

Art. 55 ¹Il Segretario comunale, nonché altri funzionari designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato riversamento.

Diritto di firma

Art. 56 ¹Il Segretario comunale, ed in caso di assenza il Segretario aggiunto, il Sindaco e il Vicesindaco hanno diritto di firma collettiva a due per le operazioni relative ai conti correnti.

²Il Municipio può conferire ad altri funzionari il diritto di firma collettiva di cui sopra.

Organo di controllo interno e sistema di gestione della qualità

Art. 57 ¹Per agevolare il compito del controllo amministrativo, il Municipio può nominare una commissione disegnata con esclusivi criteri di professionalità, o avvalersi di specialisti.

²Il Municipio può inoltre dotare l'amministrazione di un sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 171 lett. b LOC.

TITOLO VI
I beni comunali

Capitolo I
Disposizioni generali

Suddivisione

Art. 58 I beni comunali si suddividono in:

- a) beni amministrativi;
- b) beni patrimoniali.

Amministrazione
Alienazione
Locazione

Art. 59 La loro amministrazione come pure alienazione e locazione sono disciplinati dagli artt. 176 e segg. LOC.

Protezione,
autorizzazione,
concessioni

Art. 60 ¹Il Municipio può emanare decisioni di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale, avuto riguardo delle disposizioni del Regolamento specifico e di leggi speciali.

²Il Municipio rilascia le autorizzazioni e le concessioni per l'uso speciale.

Capitolo II
I beni amministrativi

Basi legali

Art. 61 Le norme concernenti l'uso dei beni amministrativi del Comune di Alto Malcantone sono disciplinate nel rispettivo Regolamento gestione dei beni amministrativi (del 27 ottobre 2005).

Capitolo III
Prestazioni obbligatorie

Prestazioni obbligatorie

Art. 62 In caso di catastrofi naturali quali alluvioni, terremoti ed altre calamità simili e di eventi eccezionali, il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO VII
Norme di polizia

Principio

Art. 63 ¹Al Municipio spetta il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica.

²Per lo svolgimento dei compiti di polizia il Comune stabilisce inoltre - tramite convenzioni - collaborazioni in base a quanto previsto dalla Legge cantonale sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) e dal relativo Regolamento (RLCPol).

³Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Rumori molesti

Art. 64 ¹Sono vietati i rumori che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, l'abbaiare continuo dei cani ed in genere ogni rumore molesto, inutile o assordante provocato da mezzi sia in sosta che in moto, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

²Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Quiete notturna

Art. 65 ¹Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 sono vietati, all'interno ed in vicinanza dell'abitato, rumori molesti e inutili.

²Al sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 9.00 e dopo le 19.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.

³Le attività moleste sono vietate di domenica e nei giorni festivi.

Lavori festivi

Art. 66 ¹Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchine ed utensili rumorosi nei giorni festivi legalmente riconosciuti.

²Lavori di fienagione, raccolto e cure straordinarie alla vite sono ammessi anche nei giorni festivi.

³Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle autorità cantonali, in deroga al capoverso 1 del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto nei settori quali l'edilizia e/o la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00 salvo disposizioni contrarie del Municipio.

Sicurezza generale

Art. 67 ¹Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.

²L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni tali di evitarlo.

³Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

Siepi e muri di cinta

Art. 68 ¹I proprietari di terreni fronteggianti strade e sentieri comunali sono tenuti alla manutenzione generale dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti onde garantire la sicurezza dei passanti e in modo da non impedire la visuale e la sicurezza del traffico (art. 51 L sulle strade).

²In caso di inadempienza il Municipio, dopo regolare intimazione, può ordinare le necessarie misure per eliminare gli inconvenienti, provvedendo all'esecuzione dei lavori di ripristino a spese del proprietario.

Pulizia e manutenzione dei fondi privati

Art. 69 ¹I terreni di proprietà privata devono essere mantenuti in uno stato decoroso, ordinato e privo di pericoli per i terzi.

a) in generale

²In caso di inadempienza il Municipio assegna un congruo termine al proprietario affinché provveda ad eseguire la pulizia e la manutenzione del fondo mediante taglio della vegetazione, sistemazione del terreno e sgombero del materiale estraneo sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

b) Lotta alla zanzara tigre

³Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato esporre all'aperto contenitori colmi di acqua stagna o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

Lavori stradali

Art. 70 ¹Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, è necessaria l'autorizzazione del Municipio.

²Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Affissioni

Art. 71 Sono vietate le affissioni e le rappresentazioni grafiche di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio. Sono riservati i disposti della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

Esercizi pubblici

Art. 72 ¹Gli esercizi pubblici sono sottoposti alle disposizioni della legge cantonale.

a) In generale

b) Deroghe d'orario

²Il Municipio può concedere di volta in volta deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di dieci giorni.

³In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco che farà ratificare la sua decisione del Municipio alla più prossima seduta o a che ne fa le veci, oppure, su delega, all'amministrazione comunale.

⁴Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli precedenti, solo in casi particolari e motivati.

Tasse

Art. 73 Il Municipio, per quanto riguarda le decisioni di sua competenza in materia, può prelevare una tassa da fr. 50.- a fr. 80.-. L'ammontare della tassa è fissata dal Municipio in via di ordinanza.

TITOLO VIII
Norme varie, finali e abrogative

- Contravvenzioni e multe** **Art. 74** ¹Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata secondo la procedura prevista dalla LOC.
- Ammontare** ²L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di Fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
- ³La procedura è stabilita dagli articoli 147 e segg. LOC.
- Diritto suppletorio** **Art. 75** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della LOC e i relativi Regolamenti di applicazione (RALOC e Rgfc), nonché i disposti di legge speciale eventualmente applicabili.
- Entrata in vigore** **Art. 76** ¹Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.
- ²Dell'approvazione del nuovo regolamento verrà dato avviso agli albi comunali e sul portale internet del Comune. Un esemplare in formato cartaceo sarà consegnato dal Municipio ai cittadini che ne fanno richiesta.
- Disposizione abrogativa** **Art. 77** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale del 27 ottobre 2005 nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 dicembre 2014

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 9-RE-13179 del 18 marzo 2015

Modifica dell'art. 66 cpv. 3 approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 2020.

Approvazione della modifica dell'art. 66 cpv. 3 approvata dalla Sezione degli enti locali con risoluzione RE – 00082 il 25 febbraio 2021.